

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1966

Modifiche alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica si è venuta a determinare una situazione tale per cui un rilevante numero di ufficiali, attualmente nei gradi di tenente colonnello e maggiore, vede preclusa ogni possibilità di ulteriore sviluppo della propria carriera, stante la loro avanzata età rispetto ai limiti vigenti. Trattasi di ufficiali che hanno una anzianità di servizio aggirantesi su 23-25 anni ed appartenenti a classi che hanno sopportato il maggior peso della guerra.

L'attuale normativa di avanzamento porterà, nel volgere dei prossimi 4-5 anni, a sacrificarli senza che per alcuni di essi vi sia addirittura la possibilità di essere valutati una sola volta per il grado superiore; altri ancora, anche se prescelti in prima valutazione, non hanno, per ragioni di età, alcuna speranza di raggiungere gli alti gradi.

È questa una situazione insostenibile per tanti valorosi combattenti, creatasi in ruoli ereditati dal periodo bellico, che è doveroso affrontare con provvedimenti legislativi a carattere eccezionale e transitorio per una sua idonea soluzione.

Parimenti va riesaminata la situazione dei capitani piloti sia per quanto riguarda la determinazione delle aliquote di valutazio-

ne, sia per quanto attiene al numero delle promozioni fisse.

Attualmente, infatti, detti ufficiali permangono nel grado di capitano per un periodo superiore a 8 anni e cioè per un tempo maggiore a quello che si verifica per altri ruoli dell'Aeronautica militare, creando uno stato di disagio che non è certo la causa ultima del massiccio esodo a domanda che si sta verificando in detto grado.

Trattasi di ufficiali altamente qualificati e preziosi — sono tutti piloti di aviogetti — la cui preparazione culturale ed il cui addestramento professionale richiedono infatti molto tempo e comportano per lo Stato ingenti oneri finanziari. Personale, pertanto, difficilmente sostituibile e che va conservato per mantenere l'efficienza dell'Aeronautica militare nel supremo interesse della difesa della Patria.

Nel ruolo ufficiali medici l'avanzata età dei primi colonnelli e tenenti colonnelli in ruolo sta determinando il sacrificio di molti ufficiali che pur vantano notevoli benemeritenze di servizio prestato in pace ed in guerra.

Sono ufficiali anche questi altamente qualificati — tra essi ci sono docenti universitari —, cui l'Amministrazione attualmente

non offre alcuna possibilità pratica di carriera neppure nella « a disposizione ».

A risolvere, sia pur parzialmente, le sopra accennate crisi tende il provvedimento di legge che si propone, il quale prevede come segue.

Per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica:

l'aumento, per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 della aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli portandola dall'attuale 1/8 a 1/5;

l'aumento, per gli anni 1967, 1968 e 1969 del numero fisso delle promozioni annuali dei capitani da 40 a 60;

la modifica dei criteri di determinazione della aliquota di valutazione dei capitani.

Per il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico:

l'aumento delle promozioni al grado di maggiore generale da 3 in 4 anni a 1 all'anno;

l'aumento, per l'anno 1966, di 4 promozioni al grado di colonnello;

la modifica dei criteri di determinazione della aliquota di valutazione dei capitani.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che propongo al vostro esame, trova il suo sicuro fondamento in una duplice esigenza di giustizia e di efficienza di una Forza armata altamente benemerita e qualificata.

Confido, pertanto, nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in un quinto;

b) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani è fissato in 60 unità all'anno;

c) l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è formata con tutti i capitani aventi, alla data del 31 ottobre, una anzianità di grado di 4 anni.

Art. 2.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti gli ufficiali compresi nell'aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista all'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti di organico diminuito degli ufficiali valutati.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 1.400.000 verrà provveduto mediante prelevamento dello stanziamento iscritto in conto del capitolo n. 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966.